

# COMUNE DI COMO

## CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AVENTI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

**Art. 3 - comma 1 bis - Decreto n° 234 del 06/06/2020 del Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo  
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze**

### PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/04/2019 (di seguito D.P.C.M.) è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2019;
- il comma 1 dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 17/04/2019 prevede che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sia definita una graduatoria per l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (“[...] possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile [...] per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. [...]”) ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto;
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 234 del 06/06/2020 (di seguito Decreto n. 234/2020) "Riparto delle risorse previste dall'articolo 3 del DPCM 17 aprile 2019 alle Città ad alto inquinamento" è stata approvata la graduatoria (all'allegato 1 del Decreto stesso), definita sulla base degli indicatori fissati nel Piano approvato con DPCM

- del 17 aprile 2019, nella quale sono individuati i Comuni destinatari delle risorse di cui al citato articolo 3 del D.P.C.M. del 17/04/2019, da destinare all'acquisto di veicoli adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture sulla base delle disposizioni impartite dal D.P.C.M. del 17/04/2019;
- l'articolo 2 del Decreto n. 234/2020 ha approvato la graduatoria per l'assegnazione delle risorse previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 17/04/2019 (Allegato 1 *“Graduatoria e importi massimi finanziabili art. 3 del DPCM del 17 aprile 2019”*);
  - secondo quanto riportato nella graduatoria indicata al punto precedente, al Comune di Como è stato attribuito un punteggio pari a 9,94 e, pertanto, risulta essere assegnatario di un contributo di importo massimo pari a €6.395.872,00, a valere sul quinquennio 2019/2023, e ripartito come segue:
    - €2.394.436,00 per il biennio 2019-2020;
    - €4.001.436,00 per il triennio 2021-2023;
  - l'articolo 3, comma 1 del Decreto n. 234/2020 prevede che gli Enti beneficiari del finanziamento sopra citato devono comunicare le modalità di utilizzo delle risorse e l'eventuale impegno formale al finanziamento con proprie risorse, sulla base di una scheda tecnica elaborata allo scopo, da restituire debitamente compilata entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della stessa, pena la decadenza del contributo statale;
  - l'articolo 3, comma 1bis del Decreto n. 234/2020 stabilisce che *“Nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico locale nel Comune beneficiario del finanziamento siano svolti dal gestore dei servizi TPL, sulla base di un contratto di servizio sottoscritto con altra pubblica amministrazione o con altri soggetti individuati dalle normative regionali, le risorse assegnate al Comune possono essere messe a disposizione della stessa, tramite specifica Convenzione, al fine di assicurare una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, fermi restando i vincoli di destinazione e di reversibilità previsti dall'articolo 5.”*;
  - la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 *“Disciplina del settore dei trasporti”* e s.m.i. assegna alle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale il ruolo di enti strumentali dei comuni per l'esercizio delle funzioni di regolazione ed erogazione del servizio, tra cui la stipulazione dei contratti di gestione con i soggetti chiamati a erogare le prestazioni a favore dell'utenza;

- in data 29/06/2005, al n. 2534 di Repertorio, veniva sottoscritto tra il Comune di Como e l'ATI formata da SPT Linea Srl (mandataria) e da Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (mandante), ora CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l., il relativo contratto avente per oggetto *“L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale comunali e di area urbana in Como, comprensivo del servizio funicolare Como-Brunate, ai sensi del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni”*;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 309 del 07/09/2016 ha preso atto del subentro, a far data dal 01/07/2016, dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Como- Lecco- Varese nella titolarità del Contratto per *“L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale comunali e di area urbana in Como, comprensivo del servizio funicolare Como-Brunate, ai sensi del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni”*, sottoscritto in data 29/06/2005 tra il Comune di Como e l'ATI formata da SPT Linea Srl (mandataria) e da Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (mandante), ora CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l., e successive proroghe del medesimo, in particolare del Contratto 3302/2016 di Repertorio;
- il servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della Città di Como e della sua area urbana di cui al Contratto per *“L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale comunali e di area urbana in Como, comprensivo del servizio funicolare Como-Brunate, ai sensi del D.lgs. 422/97 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni”*, è oggi svolto - per la rete autolinee - per il tramite della società consortile COMO FUN&BUS S.c.a.r.l. dalla Società ASF AUTOLINEE S.r.l. (già SPT Linea S.r.l.);
- il Comune di Como con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 20/11/2020:
  - ha approvato la scheda tecnica indicata all'articolo 3, comma 1 del Decreto n. 234/2020, redatta dal competente Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità, relativa alle modalità di utilizzo del finanziamento statale di €6.395.872,00 per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico su gomma destinati alle *“città ad alto inquinamento”* e per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti necessari per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, per gli anni 2019-2020 e 2021-2023;
  - ha deliberato, anche allo scopo di massimizzare la diminuzione dell'inquinamento derivante da PM10 e da biossido di azoto generato dal trasporto pubblico locale, di

- destinare i finanziamenti per l'acquisto di autobus a trazione totalmente elettrica per gli anni 2019-2020 e 2021-2023, nonché per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti necessari per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, così come previsto dall'articolo 2, comma 3 del Decreto n. 234/2020;
- ha deliberato di trasferire l'importo del finanziamento statale all'attuale gestore del trasporto pubblico urbano CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l., che provvederà ad effettuare gli acquisti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 1bis del Decreto n. 234/2020;
  - ha rimandato a successivi atti lo stanziamento di entrata e di spesa per l'esecutività del relativo accertamento e impegno, nonché la definizione delle modalità di impiego, mediante convenzione, ed erogazione del trasferimento all'attuale gestore del trasporto pubblico urbano, a seguito di definitiva assegnazione dello stesso contributo da parte del Ministero con emissione del formale impegno di spesa;
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 175 del 22/06/2021 (di seguito Decreto n. 175/2021) sono state definite le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 17/04/2019, a sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto n. 234/2020;
  - il Decreto n. 175/2021:
    - all'articolo 2, comma 2 ribadisce, coerentemente con quanto già indicato dall'articolo 3, comma 1bis del Decreto n. 234/2020, la possibilità per i Comuni assegnatari delle risorse di affidare la gestione e quindi l'espletamento delle gare per l'acquisto dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale anche all'attuale soggetto affidatario dei servizi del TPL, previa stipula di apposita convenzione fra le parti;
    - all'articolo 4 definisce le modalità operative di applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1bis del Decreto n. 234/2020 in merito alla stipula di apposita convenzione fra le parti;
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 09/12/2021 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

## **PREMESSO QUANTO SOPRA**

In Como, l'anno 2021 il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre nella Residenza Municipale,

### **TRA**

**COMUNE DI COMO**, con sede in Como, Via Vittorio Emanuele II n. 97, C.F. n. 80005370137, nella persona dell'Ing. Ciro Di Bartolo - Dirigente del Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità del Comune di Como, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del predetto Comune, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 139 del vigente Statuto del Comune di Como, ivi domiciliato per la carica (di seguito "**Comune**");

### **E**

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO-LECCO-VARESE**, con sede in Como, Via Borgovico n. 148, C.F. e Partita IVA 03638610133, nella persona del Presidente, Sig. Angelo Colzani, nato ad Arosio (CO) il giorno 19/03/1952, munito dei necessari poteri, ivi domiciliato per la carica (di seguito "**Agenzia TPL**");

### **E**

**CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l.**, con sede in Como, via Asiago n. 16/18, C.F. e Partita IVA 02980610139, nella persona del Presidente, Ing. Fulvio Luigi Torregiani, nato a Seregno (MB) il giorno 23/12/1958, munito dei necessari poteri, ivi domiciliato per la carica (di seguito "**Co.Mo.Fun&Bus**");

### **E**

**ASF AUTOLINEE S.r.l.**, con sede in Como, via Asiago n. 16/18, C.F. e Partita IVA 02660190139, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Alberto Francesco Michele Toneatto, nato a Milano (MI) il giorno 15/10/1960, munito dei necessari poteri, ivi domiciliato per la carica (di seguito "**ASF**");

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - Premesse.**

1. Le Premesse, i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata - anche qualora non allegata - formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato della presente Convenzione, si applicano altresì le altre disposizioni di legge e regolamentari e le disposizioni del Codice civile.

## **Art. 2 - Oggetto.**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti fra Comune, Agenzia TPL, Co.Mo.Fun&Bus e ASF in merito alla messa a disposizione da parte del Comune delle risorse ad esso assegnate, indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 175/2021, nonché le modalità di utilizzo delle risorse, di erogazione delle stesse, di rendicontazione e di monitoraggio secondo quanto indicato dal medesimo Decreto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto n. 234/2020.
2. La presente Convenzione, inoltre, disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzo e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 17/04/2019, da destinare all'acquisto di veicoli adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni impartite dal D.P.C.M. del 17/04/2019 e dei successivi Decreti.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione, interpretazione ed efficacia**

1. Le Parti dichiarano di conoscere e di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "*Disciplina del settore dei trasporti*" e s.m.i., al D.P.C.M. del 17/04/2019, al Decreto n. 234/2020 e al Decreto n. 175/2021, nonché a ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ancorché non espressamente menzionato.
2. Per ciò che concerne l'interpretazione della presente Convenzione, si seguono le norme e i criteri del Codice Civile e le disposizioni della presente Convenzione devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

## **Art. 4 - Beneficiario e responsabile delle risorse assegnate - Soggetto attuatore**

1. Il beneficiario e responsabile delle risorse assegnate di cui al Decreto n. 234/2020 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è il Comune.

2. Co.Mo.Fun&Bus, anche per il tramite di ASF, è il Soggetto Attuatore della presente Convenzione nonché il destinatario, per il tramite del Comune, delle risorse assegnate di cui al Decreto n. 234/2020, secondo quanto disciplinato nella presente Convenzione.

### **Art. 5 - Risorse finanziarie ed entità del contributo**

1. Il contributo assegnato al Comune e oggetto della presente Convenzione è complessivamente pari ad €6.395.872,00 (Decreto n. 175/2021), ripartito come segue:
  - €2.394.436,00 per il biennio 2019-2020;
  - €4.001.436,00 per il triennio 2021-2023.
2. Le risorse complessive sono stanziare all'interno del Bilancio del Comune 2021-2023, esercizio 2021, al capitolo 2.10.02.03.6103 "*Trasferimenti per trasporto pubblico*".
3. Le risorse di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata per l'acquisto di autobus e delle relative infrastrutture di supporto, nonché di quanto indicato all'Art. 8 della presente Convenzione. Il Soggetto Attuatore è, pertanto, obbligato a utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione.
4. Ai sensi dell'articolo 200, comma 7 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto "*Decreto Rilancio*"), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, agli enti locali e ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non si applicano, sino al 31 dicembre 2024, le disposizioni che prevedono un cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari per l'acquisto dei mezzi.
5. In funzione di quanto indicato al comma 4, non è previsto alcun cofinanziamento da parte del Comune o dell'Agenzia TPL per l'acquisto dei veicoli di cui alla presente Convenzione.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto n. 175/2021 le forniture e le infrastrutture oggetto della presente convenzione non possono essere oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al Decreto n. 234/2020. I finanziamenti di cui alla presente convenzione non possono essere cumulati con altri contributi statali o regionali o comunitari.

## **Art. 6 - Utilizzo delle economie e revoca delle risorse**

1. Le economie derivanti da ribassi di gara o da altro possono essere immediatamente utilizzate per implementare il piano di investimento esecutivo mediante l'acquisto di ulteriori unità di autobus e realizzazione di ulteriori infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto n. 234/2020 e previa comunicazione al Ministero di avvenuta implementazione del piano medesimo, per il tramite del Comune.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate al completamento delle forniture e delle infrastrutture devono essere impiegate entro dodici mesi dal completamento del programma di investimento originariamente ammesso a contributo, pena la revoca delle stesse.
3. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti firmatari della presente Convenzione dei termini e delle modalità stabilite con Decreto n. 175/2021, si applicano le disposizioni in merito alla revoca delle risorse indicate all'articolo 10, comma 3 e 4 del Decreto n. 175/2021.

## **Art. 7 - Durata della Convenzione e termini per l'impiego delle risorse**

1. La presente Convenzione ha efficacia con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e scadrà improrogabilmente al completamento del programma di investimento originariamente ammesso a contributo.
2. Le risorse assegnate dovranno essere integralmente utilizzate, mediante l'erogazione della rata di saldo da parte del Ministero competente a favore del Comune beneficiario del contributo, entro il 2025.

## **Art. 8 - Spese ammissibili**

1. Le risorse di cui al Decreto n. 234/2020, oggetto della presente Convenzione, devono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per la fornitura di autobus a trazione totalmente elettrica, compresi gli attrezzaggi previsti dall'articolo 5, comma 3 e 4 del Decreto n. 175/2021, e che siano destinati al trasporto pubblico locale urbano nel Comune firmatario della presente Convenzione.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 3 del Decreto n. 175/2021, anche per la realizzazione delle infrastrutture di supporto per i nuovi veicoli elettrici, per un importo massimo del 50 per cento del contributo previsto per il triennio 2019-2021. Sono ammesse al finanziamento le opere strettamente connesse alla realizzazione

dell'infrastruttura di supporto necessaria alla gestione delle tipologie di autobus ad alimentazione alternativa oggetto di contribuzione. In particolare, sono riconosciute le spese per la predisposizione degli allacciamenti alla rete dell'energia elettrica, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio (se previsti) e, se necessario, le opere di adeguamento dei depositi.

3. Le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo sono ammesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto n. 175/2021, nel limite massimo fissato dal D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi de l'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”*.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto n. 175/2021, sono ammesse a contributo, nella misura massima del 2 per cento del contributo previsto per la realizzazione delle infrastrutture di supporto, le spese per la realizzazione dei piani di investimento esecutivi, in particolare le spese per la redazione del piano ed eventuali costi per la redazione di eventuali analisi specialistiche, quali l'analisi del progetto d'investimento e l'analisi costi-benefici.
5. Non sono ammesse a contribuzione, anche parziale, le spese amministrative di gestione gara e contratto, o di manutenzione, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del Decreto n. 175/2021, relativamente alle spese ammissibili per la redazione dei piani di investimento esecutivi .
6. Inoltre non sono ammesse le spese relativi agli oneri per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie su riportate (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento e alla estensione di garanzia.
7. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori o delle forniture.
8. L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

### **Art. 9 - Tipologia di autobus e attrezzaggi**

1. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui al Decreto n. 234/2020 devono appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano e/o suburbano.

2. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:
  - idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
  - conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
  - dispositivi per la localizzazione;
  - predisposizione per la validazione elettronica;
  - videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste da Regione Lombardia;
  - sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli.
3. Ulteriori caratteristiche dei veicoli sono indicate all'interno dell'Allegato A alla presente Convenzione.
4. Per quanto concerne la colorazione e le grafiche degli autobus, si rimanda alla specifica disciplina regionale e nazionale vigente, nonché a quanto attualmente in uso presso l'Agenzia TPL territorialmente competente.
5. Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette o quanto necessario a garantire la piena integrazione nella filiera della mobilità, in particolare della mobilità sostenibile, o siano altri dispositivi di mobilità attiva o dispositivi ITS, come indicato all'Art. 6 - comma 1 della presente Convenzione, possono essere ammessi al finanziamento nella misura massima del 10% del costo complessivo del veicolo, qualora ricompresi nella programmazione regionale.

### **Art. 10 - Vincolo di destinazione - Vincolo di reversibilità**

1. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto, finanziati con le risorse di cui al Decreto n. 175/2021, sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale del Comune, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica, come indicato nel D.M. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità indicate nel Decreto n. 175/2021. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

2. Deve essere trascritta a cura del Soggetto Attuatore, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto della contribuzione pubblica per l'intera vita tecnica del mezzo.
3. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto sono di proprietà del Soggetto Attuatore, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore dell'Amministrazione Pubblica istituzionalmente competente, previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro degli eventuali successivi affidatari del servizio sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

### **Art. 11 - Pubblicità del finanziamento**

1. L'utilizzo delle risorse assegnate al Comune con Decreto n. 175/2021 è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto il logo dello Stato Italiano e, in successione, allo stemma con denominazione del Comune, l'espressione "*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili*", apposto e mantenuto in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati.

### **Art. 12 - Erogazione delle risorse**

1. Fatto salvo e richiamato interamente quanto indicato agli art. 7 e 9 del Decreto n. 175/2021, le risorse sono erogate al Soggetto Attuatore da parte del Comune, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:
  - a. erogazione a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell'importo complessivo del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, alla presentazione via PEC della documentazione che attesti il formale avvio della procedura di gara per l'acquisto degli autobus oggetto della presente Convenzione, previa approvazione da parte del competente organo comunale, in accordo con l'Agenzia TPL, del piano di investimento esecutivo redatto da parte del Soggetto Attuatore;
  - b. erogazione del 50 per cento dell'importo complessivo del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, alla trasmissione via PEC della documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus (con comunicazione del numero di targa e di quanto

previsto all'Art. 10 della presente Convenzione) e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie;

- c. erogazione del saldo dell'importo complessivo del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, alla trasmissione via PEC della documentazione comprovante l'avvenuta messa in servizio degli autobus oggetto della presente Convenzione, nonché della trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e della documentazione comprovante l'avvenuta messa in esercizio delle infrastrutture di supporto.

### **Art. 13 - Obblighi di tracciabilità**

1. Nell'attuazione della presente Convenzione, gli Enti firmatari della stessa devono assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

### **Art. 14 - Obblighi del Comune di Como**

1. Il Comune si obbliga a trasferire al Soggetto Attuare le risorse a lui assegnate con Decreto n. 175/2021, secondo quanto disciplinato nella presente Convenzione, nonché nei limiti previsti dal Decreto n. 175/2021 e nei limiti dell'importo totale che verrà effettivamente fatturato da parte del Soggetto Attuatore per l'acquisto degli autobus e delle relative infrastrutture e impianti.
2. Il Comune, inoltre, si obbliga ad effettuare, in accordo con l'Agenzia TPL, le verifiche necessarie per il controllo del corretto uso delle risorse oggetto della presente Convenzione, nonché a inviare al Ministero competente le istanze di erogazione delle risorse nonché le rendicontazioni richieste.

### **Art. 15 - Obblighi dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como-Lecco-Varese**

1. L'Agenzia TPL ha l'obbligo di vigilare sulla corretta attuazione della presente Convenzione nonché a provvedere, lungo l'intero ciclo di vita utile dei mezzi, alla emissione degli atti autorizzativi specifici, qualora l'infrastruttura resa disponibile e i criteri di gestione della tecnologia di trazione prescelta lo consentano, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorizzazione alla immatricolazione, alla distrazione d'uso ovvero all'alienazione dei mezzi. Rientra nelle sue prerogative, così come in quelle del Comune, verificare in ogni momento la

corretta ottemperanza da parte del Soggetto Attuatore delle previsioni della presente Convenzione.

2. L'Agenzia TPL si obbliga a supportare il Comune nell'analisi e nel controllo della documentazione e delle informazioni, fornite da Co.Mo.Fun&Bus e ASF, necessarie per consentire al Comune beneficiario del contributo di effettuare le istanze e la rendicontazione al Ministero competente previste all'articolo 9 del Decreto n. 234/2020, nonché a supportare il Comune nelle fasi di verifica previste dall'articolo 14 del medesimo del Decreto n. 234/2020.

### **Art. 16 - Obblighi di CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l. e ASF Autolinee S.r.l.**

1. CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l., anche per il tramite di ASF Autolinee S.r.l., si obbliga a:
  - a. destinare le risorse di cui alla presente Convenzione per l'acquisto di autobus per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e per la realizzazione delle relative infrastrutture e impianti per il rinnovo sostenibile del parco autobus;
  - b. acquistare e destinare all'erogazione del solo servizio di trasporto pubblico su strada urbano, effettuato nel territorio del Comune di Como, ovvero di area urbana, di interesse dello stesso Comune di Como, mezzi ad alimentazione elettrica unitamente alle infrastrutture e agli impianti necessari per il funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale e per le operazioni di ricarica e manutenzione dei veicoli;
  - c. redigere il Piano di investimento esecutivo, di cui all'articolo 3 del Decreto n. 234/2020, relativo alle forniture e alle infrastrutture di supporto, con il dettaglio del numero di autobus distinti per tipologia e delle infrastrutture da realizzare. Tale piano dovrà essere redatto in modo da consentirne l'adozione da parte del competente organo comunale;
  - d. espletare l'acquisto degli autobus e delle infrastrutture di supporto, nonché delle lavorazioni necessarie per le modifiche/implementazioni delle strutture esistenti, tramite procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - e. partecipare con proprie risorse finanziarie alla realizzazione del progetto di mobilità sostenibile oggetto della presente Convenzione, per quelle somme necessarie per completare in tutte le sue parti il progetto previsto;

- f. attestare, per la quota ammessa a contributo, l'assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al Decreto n. 234/2020;
- g. trasferire, nel caso in cui non dovesse più risultare affidatario del contratto di servizio di cui è attualmente titolare, le proprietà dei beni e delle infrastrutture acquistate al concessionario/titolare del contratto di servizio subentrante senza oneri né per quest'ultimo (al netto dell'eventuale quota residua di cofinanziamento non ancora ammortizzata sui beni e sulle infrastrutture) né per i soggetti firmatari della presente Convenzione. Tali beni, infatti, data la loro catalogazione come beni c.d. "indispensabili" ai sensi della Misura 4 dell'Allegato alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 29/11/2019, dovranno essere resi immediatamente disponibili alla nuova impresa affidataria del servizio, secondo i criteri stabiliti dalla Misura 9 del sopra citato "Allegato A" alla Deliberazione 29 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- h. non alienare, permutare o effettuare altre operazioni di compravendita dei veicoli e delle infrastrutture di supporto oggetto della presente Convenzione, nonché ad effettuare locazione e/o noleggio degli stessi;
- i. utilizzare le risorse di cui alla presente Convenzione per le spese ammissibili indicate all'Art. 8 della presente Convenzione;
- j. acquistare autobus con le caratteristiche minime indicate nel precedente Art. 9 e nell'Allegato A alla presente Convenzione, nonché a quanto previsto dalle vigenti norme in materia;
- k. apporre il Vincolo di destinazione e il Vincolo di reversibilità sui beni oggetto della presente Convenzione;
- l. dare visibilità al finanziamento secondo quanto disciplinato all'Art. 11 della presente Convenzione;
- m. assumere gli obblighi di tracciabilità indicati all'Art. 13 della presente Convenzione;
- n. assumere tutti gli oneri di gestione (immatricolazione, tasse, consumi, manutenzioni, ecc.) dei nuovi autobus lungo tutto il ciclo degli stessi. In particolare, la medesima si impegna a svolgere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle infrastrutture di supporto previste dalle normative vigenti in materia,

nonché quelle che verranno specificatamente indicate dalla casa costruttrice dei beni, e ad allineare gli interventi di manutenzione alle migliori pratiche previste dalle norme di buona tecnica;

- o. fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Comune beneficiario del contributo di effettuare le istanze e la rendicontazione al Ministero competente previste all'articolo 9 del Decreto n. 234/2020;
- p. consentire al Ministero competente e al Comune beneficiario l'accesso a tutta la documentazione in possesso e relativa alla Convenzione in oggetto, nonché a consentire l'espletamento di verifiche anche in loco sull'attuazione del piano delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale e ad assicurare l'assistenza durante tali operazioni;
- q. accettare le modalità di erogazione delle risorse così meglio specificato all'Art. 12 della presente Convenzione.

### **Art. 17 - Domicilio e rappresentanza**

1. Le parti eleggono, per ogni effetto della presente Convenzione, il seguente domicilio:
  - a. **Comune di Como:** in Como, Via Vittorio Emanuele II° n. 97;
  - b. **Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como-Lecco-Varese:** in Como, Via Borgovico n. 148;
  - c. **Co.Mo. Fun&Bus S.c.a.r.l.:** in Como, via Asiago n. 16/18.
  - d. **ASF Autolinee S.r.l.:** in Como, via Asiago n. 16/18.
2. Qualsiasi variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata alle restanti Parti tramite posta elettronica certificata agli indirizzi:
  - a. **Comune di Como:** [comune.como@comune.pec.como.it](mailto:comune.como@comune.pec.como.it)
  - b. **Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como-Lecco-Varese:** [agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it](mailto:agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it)
  - c. **Co.Mo. Fun&Bus S.c.a.r.l.:** [info@pec.funandbus.it](mailto:info@pec.funandbus.it)
  - d. **ASF Autolinee S.r.l.:** [segreteria@pec.asfautolinee.it](mailto:segreteria@pec.asfautolinee.it)

## **Art. 18 - Trattamento dati**

I firmatari della presente Convenzione dichiarano di essere conformi alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. I contraenti sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i rispettivi responsabili, sub-responsabili, autorizzati o addetti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione.

I firmatari della presente Convenzione convengono che quanto disciplinato in atto costituisca ai sensi delle normative soprarichiamate una contitolarità di cui al art. 26 RGPD e, pertanto, si impegnano a sottoscrivere entro, e non oltre, quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto un accordo di contitolarità volto a disciplinare le finalità e i mezzi relativi al trattamento dei dati; detto accordo, oltre ad essere sottoscritto dalle parti, dovrà essere vidimato anche dai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati - DPO a garanzia di conformità con il Regolamento UE 679/2016 e il Codice Privacy, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018.

## **Art. 19 - Definizione delle controversie**

1. In caso di eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto (ivi compresi i relativi allegati), le Parti che sottoscrivono il presente atto accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Como, con espressa esclusione di ogni Foro concorrente o alternativo.

il Comune di Como

**Ing. Ciro Di Bartolo**

Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità

l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del  
bacino di Como-Lecco-Varese

**Sig. Angelo Colzani**

Presidente

Co.Mo. Fun&Bus S.c.a.r.l.

**Ing. Fulvio Luigi Torregiani**

Presidente

ASF Autolinee S.r.l.

**Dott. Alberto Francesco Michele Toneatto**

Amministratore Delegato

## ALLEGATO A

**Art. 9 - comma 3 - Convenzione per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale aventi alimentazione alternativa**

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus acquistati con le risorse relative al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 234 del 06/06/2020 devono essere adibiti al trasporto pubblico urbano di linea, di classe I e categoria M3 e si intendono completi di telaio e carrozzeria, nuovi di fabbrica, rispondenti a tutte le norme di legge, la cui ottemperanza è necessaria per l'immatricolazione e l'immissione in servizio pubblico di linea, rispondenti alle prescrizioni tecniche comunitarie e nazionali applicabili agli autobus, nonché alla prescrizioni tecniche regionali lombarde, di cui alla D.G.R. n. VII/14957 del 07/11/2003, al d.d.u.o. n. 23032 del 21/12/2004, alla D.G.R. n. X/3388 del 10/04/2015 e in particolare devono avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- **lunghezza:** compresa tra 10,00 e 12,15 metri
- **larghezza:** compresa tra 2,45 e 2,55 metri
- **classe ambientale:** a trazione totalmente elettrica (cd Z.E.)
- **porte di servizio:** n. 3 (tre) del tipo a doppia anta e a comando elettrico/pneumatico - Porta anteriore, centrale e posteriore
- **numero di assi:** 2 (due)
- **motore:** elettrico asincrono trifase con potenza minima di 11 kW/t
- **pannelli indicatori:** esterno di destinazione a led bianchi (frontale, laterale e posteriore) e interno di prossima fermata a led gialli
- **sedile di guida:** pneumatico con regolazione lombare e climatizzato (riscaldato e ventilato)
- **cabina autista:** con chiusura di protezione in vetro temprato/plexiglass standard
- **accessibilità:** porta centrale attrezzata per la salita disabili, con pedana a ribalta, incassata nel pavimento, ad apertura manuale

- **climatizzazione:** per vano passeggeri e vano autista di tipo elettrico a tetto con potenza superiore a 24 KW
- **botole al tetto:** elettriche dotate di chiusura automatica all'accensione del climatizzatore, all'accensione dei tergicristalli e allo spegnimento del quadro
- **illuminazione:** due livelli di illuminazione interna più illuminazione parzializzata antiriflesso zona anteriore
- **sospensioni:** pneumatiche integrali
- **altezza massima del piano di calpestio (corridoio) in corrispondenza delle porte:** inferiore o uguale a 350 mm
- **specchi retrovisori:** n. 2 (due) registrabili elettricamente, riscaldati con specchio supplementare di avvicinamento
- **fari:** a led/tradizionali (secondo offerta) con fendinebbia integrati
- **vetri:** singoli, apertura vasistas/scorrevoli, della tipologia a bassa trasmittanza termica
- **ulteriori dispositivi obbligatori:**
  - conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio
  - dispositivi per la localizzazione del veicolo (c.d. AVM-AVL)
  - predisposizione per la validazione elettronica dei titoli di viaggio
  - videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste da Regione Lombardia
  - paretina divisoria autista anti-COVID19